

2017.1.10.9.11 sc
Bologna, 01.06.2017 sc

Al Candidato Consigliere
del Comune di Parma
Roberto Ghiretti
cons.ghiretti@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco del Comune di Parma, dell'Assessore Michele Alinovi e dell'assessore Cristiano Casa in occasione delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017.

Si trasmette, per gli eventuali adempimenti di competenza, la delibera Corecom Emilia-Romagna del 01/06/2017, recante *"Segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco del Comune di Parma, dell'Assessore Michele Alinovi e dell'assessore Cristiano Casa in occasione delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017"*.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Filippini



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2017.1.10.9.11
LEGISLATURA	X

Il giorno mercoledì 1 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini

OGGETTO: Segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco del Comune di Parma, dell'Assessore Michele Alinovi e dell'assessore Cristiano Casa in occasione delle elezioni amministrative 2017 dell'11 giugno 2017.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)"*, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

Richiamata la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 169/17/CONS del 18 aprile 2017 che detta *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017"* (Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2017, n. 99) e, in particolare, l'art. 16, comma 1, lett. b).

Considerato che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;
- relativamente alle elezioni amministrative di cui all'oggetto la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 27 aprile 2017, 45° giorno antecedente la data delle elezioni;
- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»;
- in data 27 aprile 2017 è stata inviata a tutti i comuni della regione Emilia-Romagna interessati al voto, la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. AL.2017.20388 - allegato A).

Vista la segnalazione - ricevuta in data 24.05.2017 (prot. AL.2017.25812 del 25.05.2017, successivamente integrata, in seguito a richiesta di integrazione, dal prot. AL.2017.26152 del 26.05.2017 - allegato B e allegato C) - a firma del consigliere del Comune di Parma, sig. Roberto Ghiretti, relativamente a: 1) partecipazione del sindaco del Comune di Parma, sig. Federico Pizzarotti e dell'assessore del Comune di Parma, sig. Michele Alinovi all'iniziativa "Posa della prima pietra nuovo Parco di Vigatto" prevista

per il giorno 29 maggio 2017, 2) partecipazione in data 22 maggio 2017 del sindaco di Parma, sig. Federico Pizzarotti e dell'assessore Michele Alinovi, alla presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Indipendenza di Corcagnano, 3) pubblicazione sul quotidiano La gazzetta di Parma di un articolo riferito al passaggio delle mille miglia a Parma nel quale compare un articolo dal titolo "Hotel esauriti e tanti eventi. Sfida già vinta" nel quale l'assessore Cristiano Casa traccia un bilancio dell'iniziativa comunale, 4) incontro presso il circolo Minerva nel quartiere Montanara per la presentazione del Parco della Cittadella del futuro, previsto per il giorno 11 maggio 2017, da parte del sindaco di Parma, sig. Federico Pizzarotti e dell'assessore Michele Alinovi;

Visto che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativamente all'utilizzo da parte del Sindaco e degli assessori del Comune di Parma della loro carica istituzionale.

Dato atto che:

- in data 26.05.2017 con prot. AL.2017.26296, è stata inoltrata ad Agcom per le più opportune azioni si rendessero necessarie, la segnalazione di cui all'oggetto, relativamente ai soli punti 3) e 4) nella parte concernente gli articoli giornalistici pubblicati sul quotidiano La Gazzetta di Parma;

- in data 26.05.2017 sono state richieste al sindaco del Comune di Parma, sig. Federico Pizzarotti e all'assessore dello stesso Comune, sig. Michele Alinovi, osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra relativamente ai soli punti 1), 2) e 4) (prot. AL.2017.26300 del 26.05.2017), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000.

Vista la memoria trasmessa dal Sindaco del comune di Parma, Sig. Federico Pizzarotti - acquisita agli atti con prot. AL.2017.26642 del 30.05.2017 (allegato D) - nella quale si rappresenta come il Comune di Parma non abbia attuato alcuna forma di comunicazione istituzionale che citi in modo nominativo il sindaco Pizzarotti o l'Assessore Alinovi non violando quindi l'art. 9, comma 1 della legge n. 28/2000. In particolare, viene specificato come il sindaco e l'assessore avrebbero partecipato all'incontro a titolo personale, tra il pubblico dei presenti, analogamente ad altri candidati delle prossime elezioni amministrative. Prosegue con la precisazione che alcuna forma di comunicazione è stata attivata dall'ufficio comunicazione del comune e che, pertanto, l'iniziativa di inoltrare l'invito al suddetto evento tramite social - e di cui sarebbero venuti a conoscenza solo a posteriori - sarebbe stata presa da soggetti esterni a mero titolo personale senza autorizzazione o sollecitazione da parte del Comune.

Considerato che:

- in periodo elettorale non è pensabile "l'azzeramento" della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare a svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell'interesse stesso dei cittadini;

- allo stesso tempo, pare necessario evitare quelle attività comunicative, che non siano indispensabili, rese in forma non impersonale e che possano orientare e condizionare le opinioni elettorali dei cittadini.

Preso atto che:

- relativamente al punto 1) della segnalazione, diversamente da quanto asserito nelle dalle memorie ricevute dal Sindaco del Comune di Parma e come invece confermato dalla documentazione agli atti, si evince come la diffusione dell'evento "Posa della prima pietra nuovo Parco di Vigatto" sia stato in verità divulgato ad opera di soggetti interni al comune (vedi mail a firma della sig.ra Lorena Bizzi, segreteria assessore urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia);

- relativamente ai punti 2), 3) e 4) per le parti di competenza di codesto Corecom non appare essere in alcun modo utilizzato il logo del Comune di Parma e, pertanto, la partecipazione dei sigg. Federico Pizzarotti e Michele Alinovi non appare formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione e sembra, dunque, esulare dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

- nel parere del 26/05/2015 (prot. AL.2015.22377 - allegato E) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni indica che « ... i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale possono, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, prendere parte a riunioni, comizi e incontri pubblici. Ciò in quanto la norma non esclude che i soggetti, anche se ricoprono la veste di amministratori, possano svolgere attività di comunicazione politica, purché questa non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all'ente che rappresentano».

Ritenuto, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/0000 relativamente al solo punto 1) della segnalazione in oggetto.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

DELIBERA QUANTO SEGUE

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D ed E) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al segnalante, sig. Roberto Ghiretti, al Sindaco del Comune di Parma, sig. Federico Pizzarotti e agli assessori del Comune di Parma, sigg. Michele Allevi e Cristiano Casa.

3) di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.

Bologna, 1 giugno 2017

Il Segretario

Rita Filippini

La Presidente

Giovanna Cosenza